

TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 19/09/2005 n. 1400  
legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

La misura minima del 40% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara non può essere raggiunta attraverso l'incremento di un quinto dell'iscrizione posseduta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. per due ordini di considerazioni. Sul piano letterale, la disposizione di cui all'art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., facendo riferimento al possesso dei requisiti ivi previsti in una "misura minima", rapportata ai requisiti richiesti in capo alle imprese singole, sembra univocamente riferirsi alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera classifica di iscrizione, e non già all'entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell'aumento del quinto, di cui parimenti fruiscono anche le imprese partecipanti individualmente alla gara. Sul piano logico-sistematico, la tesi opposta appare contraddetta dalla pratica impossibilità di dare applicazione al beneficio dell'aumento del quinto al fine del raggiungimento da parte delle imprese mandanti di A.T.I. della soglia minima per esse prevista, pari soltanto al 10% dell'iscrizione richiesta all'impresa singola. Tale difficoltà di coordinamento è stata avvertita dalla giurisprudenza, che ha escluso l'elevabilità al 20% dei requisiti minimi di partecipazione richiesti in capo alle mandanti, ex art. 3, comma 2, D.P.R. n. 34/2000 e s.m., in base al rilievo che tale ultima norma non incide sulla portata precettiva dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., disciplinante in forma esaustiva l'entità dei requisiti minimi richiesti sia in capo alla mandataria che alle mandanti di A.T.I. orizzontale (C.G.A., 14 aprile 2003, n. 154).